### Sentenza n. 2095/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 4100/2011 Repert. n. 3188/2019 del 25/02/2019



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale di Napoli

#### 2 SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv. Aldo Aratro, pronunzia la seguente

#### SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4100/2011 r.g.a.c.

#### TRA

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, via S. Lucia, 20;

- OPPONENTE

E

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

rapp.ta e difesa dagli avv.ti

giusta procura generale alle liti in atti, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli,

- OPPOSTA

OGGETTO: opp. d.i. – contratti bancari CONCLUSIONI: come da verbali di causa

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.

Con atto di citazione notificato il 7.2.2011 la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10004/2010 emesso dal Tribunale di Napoli il 9.12.2010 e notificato il 30.12.2010, con il quale era stata ingiunta di pagare alla

la somma di euro 142.179,03 oltre interessi convenzionale, a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. 3223/51 (ex n. 50022009). Per l'effetto, ha convenuto in giudizio l'istituto bancario chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la mancanza di forma scritta del rapporto posto a fondamento dell'ingiunzione, l'illegittima determinazione del credito per applicazione di interessi usurari, l'illegittimo esercizio dello *ius variandi*, l'illegittima contabilizzazione di



## Sentenza n. 2095/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 4100/2011

Repert. n. 3188/2019 del 25/02/2019

commissione di massimo scoperto e del regime delle valute.

Si è costituito in giudizio l'istituto bancario, il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc ed espletata CTU contabile la causa, sule conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 29.11.2016, veniva riservata in decisione, con i termini ex art. 190 cpc; quindi, con ordinanza del 24.7.2017, veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti CTU, assunti i quali (a mezzo riapertura delle indagini peritali) veniva riservata in decisione all'udienza del 19.6.2018, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con concessione di termini ex art. 190 cpc; con ordinanza del 16.10.2018, infine, la causa veniva rimessa sul ruolo per la ricostruzione dei verbali delle udienze 13.4.2012, 19.11.2013 e 15.4.2014, per la cui incombenza era fissata l'udienza del 4.12.2018.

A tale ultima udienza la causa, per la prima svoltasi davanti allo scrivente, subentrato al giudice precedente titolare del ruolo, acquisiti i verbali mancanti, è stata rinviata per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies cpc, all'odierna udienza 22.2.2019.

L'opposizione è fondata e va accolta.

In via generale, giova innanzitutto evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (*ex multis*, Cass. 6528/00; 26782/16). L'opponente-convenuto, evidentemente, nel resistere alla domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ben potrà a sua volta azionare, con l'opposizione, pretese in via riconvenzionale.

Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, gravando sulla società opponente, poi, contrastare la domanda dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.

Orbene, ha posto, a fondamento del credito azionato nei confronti dell'opponente, il contratto di conto corrente ordinario n. 3223/51, assumendo trattarsi di rapporto sorto il 13.7.2000 e chiuso il 30.11.2009 per *passaggio in sofferenza*.

Senonché, tale contratto (in produzione fascicolo fase monitoria) non risulta sottoscritto dalla opponente bensì dalla (tal) ", la quale ultima risulta firmataria, altresì, del contratto di apertura di credito del 13.3.2006 pure prodotto in atti dall'istituto bancario a dimostrazione del credito oggetto di ingiunzione.

In effetti, gli unici atti prodotti dalla banca e contenenti la sottoscrizione della società opponente sono rappresentati dal "foglio informativo contratto di apertura di credito in conto corrente" 1.7.2005 e dalla "proposta concessione fidi" 13.3.2006 (in produzione



### Sentenza n. 2095/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 4100/2011

Repert. n. 3188/2019 del 25/02/2019

, fascicolo fase monitoria), dai quali, peraltro, nulla si evince circa il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria.

Infatti, il primo documento (foglio informativo 1.7.2005), alcunché riporta circa il conto corrente sul quale sarebbe regolata l'apertura di credito di cui al foglio informativo medesimo; ivi, inoltre, alla voce condizioni economiche viene semplicemente riportata una percentuale minima e massima dei tassi debitore e creditore e una percentuale massima della CMS (v. pag. 2: tasso d'interesse annuo creditore: minimo nominale 0,01000% - tasso d'interesse annuo debitore: massimo nominale 14;00000% - commissione di massimo scoperto: massimo 1,25000%).

Il secondo documento (*proposta concessione fidi* 13.3.2006), a sua volta, si riferisce ad una apertura di credito in conto corrente di cui, tuttavia, non ne viene indicato alcun elemento di individuazione.

I documenti in discorso, insomma (gli unici a firma della società opponente), sono del tutto inidonei a sostanziare i requisiti minimi di validità del contratto di conto corrente ordinario bancario di cui pure la banca ha versato in atti gli estratti conto per il periodo 13.7.200/30.11.2009.

Né alcuna valenza può assumere in questa sede l'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto dalla banca in sede monitoria, trattandosi di documento che, già non idoneo alla dimostrazione del credito della banca nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è di per sé inconferente in quanto fondato su un contratto di conto corrente non sottoscritto dall'opponente.

Atteso quanto sopra, quindi, se ne deve dedurre, alla luce dell'acquisizione probatoria in atti, che la banca non ha dimostrato l'esistenza della forma scritta del contratto di conto corrente posto a base della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto; conseguentemente, non ha dimostrato la valida esistenza di pattuizioni scritte circa gli interessi, le commissioni e le spese sulla scorta delle quali è giunta alla determinazione del saldo negativo azionato in via monitoria.

Tale saldo negativo di euro, come accertato nella relazione peritale in atti (cfr. relazione CTU 11.6.2004, ALL. 3), scaturisce, per euro 126.041,67, a titolo di interessi a debito (euro 99.667,90), commissione massimo scoperto (euro 21.805,81) e spese (euro 4.857,39).

Più specificamente, il CTU, in risposta al quesito C) di cui all'ordinanza del 24.4.2012 ("chiarisca, inoltre, quanto dell'eventuale debito/credito sia da imputare alla sorta capitale e quanto eventualmente per interessi e altri accessori), ha accertato che "il saldo debitore finale al 30/11/2009 esposto nell'estratto conto banca girato a conto sofferenze per euro 141.655,10, risulta così composto:

- sorta capitale al 30/11/2009:	E. 15.601,13
- totale interessi debito 1/8/2000-30/11/2009	E. 99.667,90
- totale interessi credito 1/8/2000-30/11/2009	E. 289,43
- totale CMS 1/8/2000-30/11/2009	E. 21.805,81
- totale spese	E. 4.857,39



# Sentenza n. 2095/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 4100/2011 Repert. n. 3188/2019 del 25/02/2019

E. 141.655,10

- bollo e/c chiusura Totale

Pertanto, il saldo negativo di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto è composto, per sorta capitale, della somma di euro 15.601,13, gli altri importi essendo derivati dagli interessi ed accessori applicati dalla banca nel corso del rapporto.

Sennonché, attesa la previsione di nullità dei contratti bancari "in caso di inosservanza della forma scritta", di cui all'art. 117, comma 3, TUB, ne consegue, nella fattispecie, che dovranno essere espunte tutte le voci a titolo di interessi, commissione (compresa, evidentemente, la CMS) e spese addebitate dalla banca alla società opponente, ivi compresi gli interessi afferenti il conto anticipi pure regolato sul conto corrente in questione, ma del quale manca alcuna prova di pattuizione scritta di interessi convenzionali, così che in definitiva alcuna somma potrà essere riconosciuta alla banca, attese le risultanze della CTU integrativa di cui all'ordinanza del 26.09.2017, come si vedrà più avanti.

Invero, quanto agli interessi, il terzo comma dell'art. 1284 c.c. stabilisce che in caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse ultralegale troverà applicazione il tasso di interesse in misura legale, così che, per effetto della nullità in esame, ai sensi della disposizione di cui all'art. 1339 c.c., si determina l'inserzione automatica di clausola, mediante la sostituzione della disciplina pattizia invalida con la disciplina legale. Infatti, "la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto di forma scritta richiesta ad substanziam, è colpita da nullità solo nella parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirlo con la disciplina legale (Cass. 280/1997).

Non può trovare applicazione, quindi, la disciplina sostitutiva di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB, atteso che il tasso sostitutivo ivi previsto riguarda le diverse ipotesi inosservanza del comma 4 (mancata indicazione nel contratto del tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati) e delle nullità indicate nel comma 6 (clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati) presupponenti l'effettiva esistenza del contratto in forma scritta.

Alcuna questione di capitalizzazione, infine, si pone nella fattispecie atteso il principio secondo cui "dichiarata la nullità della pattuizione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza" (Cass. s.u. 24418/2010).



### Sentenza n. 2095/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 4100/2011

Repert. n. 3188/2019 del 25/02/2019

Quanto alla deduzione della banca opposta, secondo la quale il pagamento degli interessi ultralegali avrebbe costituito adempimento di obbligazione naturale, occorre rilevarne l'infondatezza, dal momento che il correntista effettua i pagamenti degli interessi addebitati dalla banca senza alcuna spontaneità essendo questi meramente annotati a debito ad iniziativa esclusiva della banca e senza alcuna autorizzazione del correntista.

Per effetto di quanto sopra, quindi, alcuna somma potrà essere riconosciuta alla banca opposta inconseguenza della nullità rilevata.

Invero, con ordinanza del 26.9.2017 veniva conferito l'incarico al CTU nominato di calcolare, tra l'altro, l'esatto saldo del rapporto bancario in lite espungendo ogni spesa, commissione ed addebito anche con riferimento ai conti anticipi (salvo che vi sia la pattuizione del relativi addebiti) applicando, come tasso debitorio, il tasso di interesse legale e senza capitalizzazione alcuna. Ebbene, come risulta dalla relativo accertamento del CTU (cfr. relazione peritale 16.10.2017, 5^ ELABOERAZIONE, pag. 8), in tale ipotesi, che rispecchia quanto sopra argomentato circa la non debenza di interessi ultralegali comunque addebitati sul conto corrente n. 2233/51, alcuna somma risulta a credito in favore della banca opposta (in tale elaborazione, infatti, risulterebbero somme a credito del correntista).

Da tutto quanto sopra, in definitiva, emerge la fondatezza della proposta opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del dm 55/14, tenuto conto, ai fini del valore della lite, del *decisum* e con riconoscimento dei valori medi.

Le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.

### P.Q.M.

- Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il D.I. n. 10004/2010 reso dal Tribunale di Napoli il 4.9/12/2010;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Invest 84 Real Estate srl che liquida in € 300,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, dichiaratisi anticipatari.
- pone definitivamente le spese della ctu a carico di parte opposta.

Così deciso in Napoli, il 22.02.2019

E' verbale, ore 17:50

Il Giudice Onorario (Avv. Aldo Aratro)

